Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 27 settembre 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1973.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1973, registro n. 7, foglio n. 344, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Ferrara;

Vista la nota del 26 settembre 1973, n. 18757, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Ferrara prospetta la necessità di sostituire, perché collocato a riposo, il dott. Ivan Bonetti, presidente della commissione predetta nella sua qualità di direttore del citato ufficio, con il dott. Armando Bascucci, attuale direttore dell'ufficio stesso;

Decreta:

Il dott. Armando Bascucci è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Ferrara in sostituzione del dott. Ivan Bonetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(7530)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1974.

Autorizzazione al comune di Offida a contrarre un mutuo per la ristrutturazione dell'edificio destinato a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 23 settembre 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1969, con il quale il comune di Offida è stato autorizzato a contrarre un mutuo di L. 40.000.000, occorrente per la costruzione di un nuovo edifico da adibire a sede di pretura;

Considerato che non è stata possibile la realizzazione dell'opera sull'area prescelta, a causa del mancato nulla osta della sovrintendenza ai monumenti di Ancona;

Ritenuta l'opportunità di revocare il succitato decreto;

Considerato, altresì, l'intendimento del comune medesimo di ristrutturare un edificio di sua proprietà ed adibirlo esclusivamente ad uso degli uffici giudiziari;

Vista la deliberazione consiliare in data 19 dicembre 1971 del comune di Offida, approvata dal comitato di controllo della regione Marche in data 1° agosto 1972, riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 60.000.000 per la ristrutturazione dell'edificio suddetto;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto 23 settembre 1968 è revocato.

Art. 2.

Per ristrutturare l'edificio di proprietà comunale da destinare a sede della pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli ingegneri N. Petrucci e F. Guidi, il comune di Offida è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 60.000.000, con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 3.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Offida un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito cap. 5010, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 5.099.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 60.000.000 da contrarre ai sensi dell'art. 2) per la durata di anni 15, con decorrenza dall'anno in cui il mutuo entrerà in ammortamento.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Offida il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 5.

I lavori di cui all'art. 2 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 6.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per l'impegno del relativo contributo.

Roma, addì 25 febbraio 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1974
Registro n. 23 Giustizia, foglio n. 67

(7735)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Laboratori chimici Pierandrei, in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che la ditta Laboratori chimici Pierandrei, con sede in Roma, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma:

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Laboratori chimici Pierandrei, con sede in Roma.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 marzo 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(7710)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1974.

Modificazione del saggio di interesse sui libretti postali di risparmio.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 153 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Decreta:

A partire dal 1° ottobre 1974, l'interesse da corrispondere, ai sensi delle vigenti disposizioni, sulle somme depositate presso le casse di risparmio postali, su libretti nominativi o al portatore, è fissato come appresso:

a) 6 % lordo, corrispondente al 5,10 % netto, in ragione d'anno, sui depositi effettuati o che si effettueranno nel territorio della Repubblica;

b) 7,50 % lordo, corrispondente al 6,375 % netto, in ragione d'anno, sui depositi pervenuti o che perverranno dall'estero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1974

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1974
Registro n. 22 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 88

(7796)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1974.

Modificazione del saggio di interesse sui buoni postali di risparmio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 17 aprile 1970;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

Per i buoni postali di risparmio che saranno emessi a partire dal 1° ottobre 1974 i saggi di interesse sono stabiliti nelle misure indicate nelle tabelle allegate al presente decreto.

Gli interessi sono corrisposti insieme col capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni.

Art. 2.

Per le caratteristiche tecniche dei buoni di nuova serie, contraddistinta con la lettera M, valgono le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 9 giugno 1949 relativo alla serie contraddistinta con la lettera H e quelle di cui ai decreti ministeriali 16 giugno 1958 e 10 ottobre 1969.

Il taglio da L. 5.000 è soppresso.

Art. 3.

Nulla è innovato per i buoni postali di risparmio emessi a tutto il 30 settembre 1974.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1974
Registro n. 21 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 197

BUONO DA L. 10.000

Saggio di interesse					
	Entro il primo anno	L. 10.000			
7 %	Dopo il 1° anno	» 10.700	più L.	125	per ogni successivo bimestre maturato
	» » 2° »	» 11.449	» »	134	Id.
	» » 3° »	» 12.250	» »	143	Id.
	» » 4° »	» 13.108	» »	153	Id.
	» » 5° »	» 14.025	» »	187	Id.
8 %	» » 6° »	» 15.147	» »	202	Id.
	» » 7° »	» 16.359	» »	218	Id.
	» » 8° »	» 17.668	» »	236	Id.
	» » 9° »	» 19.081	» »	254	Id.
	» » 10° »	» 20.608	» »	292	Id.
8,50 %	» » 11° »	» 22.360	» »	317	Id.
	» » 12° »	» 24.260	» »	344	Id.
	» » 13° »	» 26.322	» »	373	Id.
	» » 14° »	» 28.560	» »	405	Id.
	» » 15° »	» 30.987	» »	465	Id.
9 %	» » 16° »	» 33.776	» »	507	Id.
	» » 17° »	» 36.816	» »	552	Id.
	» » 18° »	» 40.130	» »	602	Id.
	» » 19° »	» 43.741	» »	656	Id.
	» » 20° »	» 47.678	» »	715	per ogni successivo bimestre maturato fino al pagamento del buono

BUONO DA L. 20.000

Saggio di interesse					
	Entro il primo anno	L. 20.000			
7 %	Dopo il 1° anno	» 21.400	più L.	250	per ogni successivo bimestre maturato
	» » 2° »	» 22.898	» »	268	Id.
	» » 3° »	» 24.500	» »	286	Id.
	» » 4° »	» 26.216	» »	306	Id.
	» » 5° »	» 28.050	» »	374	Id.
8 %	» » 6° »	» 30.294	» »	404	Id.
	» » 7° »	» 32.718	» »	436	Id.
	» » 8° »	» 35.336	» »	472	Id.
	» » 9° »	» 38.162	» »	508	Id.
	» » 10° »	» 41.216	» »	584	Id.
8,50 %	» » 11° »	» 44.720	» »	634	Id.
	» » 12° »	» 48.520	» »	688	Id.
	» » 13° »	» 52.644	» »	746	Id.
	» » 14° »	» 57.120	» »	810	Id.
	» » 15° »	» 61.974	» »	930	Id.
9 %	» » 16° »	» 67.552	» »	1.014	Id.
	» » 17° »	» 73.632	» »	1.104	Id.
	» » 18° »	» 80.260	» »	1.204	Id.
	» » 19° »	» 87.482	» »	1.312	Id.
	» » 20° »	» 95.356	» »	1.430	per ogni successivo bimestre maturato fino al pagamento del buono

BUONO DA L. 50.000

Saggio di interesse					
	Entro il primo anno	L. 50.000			
7 %	Dopo il 1° anno	» 53.500	più L.	624	per ogni successivo bimestre maturato
	» » 2° »	» 57.245	» »	668	Id.
	» » 3° »	» 61.252	» »	715	Id.
	» » 4° »	» 65.540	» »	765	Id.
	» » 5° »	» 70.127	» »	935	Id.
8 %	» » 6° »	» 75.738	» »	1.010	Id.
	» » 7° »	» 81.797	» »	1.091	Id.
	» » 8° »	» 88.340	» »	1.178	Id.
	» » 9° »	» 95.408	» »	1.272	Id.
	» » 10° »	» 103.040	» »	1.460	Id.
8,50 %	» » 11° »	» 111.799	» »	1.584	Id.
	» » 12° »	» 121.302	» »	1.718	Id.
	» » 13° »	» 131.612	» »	1.864	Id.
	» » 14° »	» 142.799	» »	2.023	Id.
	» » 15° »	» 154.937	» »	2.324	Id.
9 %	» » 16° »	» 168.882	» »	2.533	Id.
	» » 17° »	» 184.081	» »	2.761	Id.
	» » 18° »	» 200.648	» »	3.010	Id.
	» » 19° »	» 218.707	» »	3.281	Id.
	» » 20° »	» 238.390	» »	3.576	per ogni successivo bimestre maturato fino al pagamento del buono

BUONO DA L. 100.000

Saggio di interesse					
	Entro il primo anno	L. 100.000			
7 %	Dopo il 1° anno	» 107.000	più L.	1.248	per ogni successivo bimestre maturato
	» » 2° »	» 114.490	» »	1.336	Id.
	» » 3° »	» 122.504	» »	1.429	Id.
	» » 4° »	» 131.080	» »	1.529	Id.
	» » 5° »	» 140.255	» »	1.870	Id.
8 %	» » 6° »	» 151.475	» »	2.020	Id.
	» » 7° »	» 163.593	» »	2.181	Id.
	» » 8° »	» 176.681	» »	2.356	Id.
	» » 9° »	» 190.815	» »	2.544	Id.
	» » 10° »	» 206.081	» »	2.919	Id.
8,50 %	» » 11° »	» 223.598	» »	3.168	Id.
	» » 12° »	» 242.603	» »	3.437	Id.
	» » 13° »	» 263.225	» »	3.729	Id.
	» » 14° »	» 285.599	» »	4.046	Id.
	» » 15° »	» 309.875	» »	4.648	Id.
9 %	» » 16° »	» 337.763	» »	5.066	Id.
	» » 17° »	» 368.162	» »	5.522	Id.
	» » 18° »	» 401.297	» »	6.019	Id.
	» » 19° »	» 437.413	» »	6.561	Id.
	» » 20° »	» 476.781	» »	7.152	per ogni successivo bimestre maturato fino al pagamento del buono

BUONO DA L. 250.000

Saggio di interesse					
	Entro il primo anno	L. 250.000			
7 %	Dopo il 1° anno	» 267.500	più L.	3.120	per ogni successivo bimestre maturato
	» » 2° »	» 286.225	» »	3.339	Id.
	» » 3° »	» 306.260	» »	3.573	Id.
	» » 4° »	» 327.699	» »	3.823	Id.
	» » 5° »	» 350.637	» »	4.675	Id.
8 %	» » 6° »	» 378.688	» »	5.049	Id.
	» » 7° »	» 408.983	» »	5.453	Id.
	» » 8° »	» 441.702	» »	5.889	Id.
	» » 9° »	» 477.038	» »	6.360	Id.
	» » 10° »	» 515.201	» »	7.298	Id.
8,50 %	» » 11° »	» 558.994	» »	7.919	Id.
	» » 12° »	» 606.508	» »	8.592	Id.
	» » 13° »	» 658.061	» »	9.322	Id.
	» » 14° »	» 713.997	» »	10.115	Id.
	» » 15° »	» 774.686	» »	11.620	Id.
9 %	» » 16° »	» 844.408	» »	12.666	Id.
	» » 17° »	» 920.405	» »	13.806	Id.
	» » 18° »	» 1.003.241	» »	15.048	Id.
	» » 19° »	» 1.093.533	» »	16.403	Id.
	» » 20° »	» 1.191.951	» »	17.879	per ogni successivo bimestre maturato fino al pagamento del buono

BUONO DA L. 500.000

Saggio di interesse					
	Entro il primo anno	L. 500.000			
7 %	Dopo il 1° anno	» 535.000	più L.	6.241	per ogni successivo bimestre maturato
	» » 2° »	» 572.450	» »	6.678	Id.
	» » 3° »	» 612.521	» »	7.146	Id.
	» » 4° »	» 655.398	» »	7.646	Id.
	» » 5° »	» 701.275	» »	9.350	Id.
8 %	» » 6° »	» 757.377	» »	10.098	Id.
	» » 7° »	» 817.967	» »	10.906	Id.
	» » 8° »	» 883.405	» »	11.778	Id.
	» » 9° »	» 954.077	» »	12.721	Id.
	» » 10° »	» 1.030.403	» »	14.597	Id.
8,50 %	» » 11° »	» 1.117.988	» »	15.838	Id.
	» » 12° »	» 1.213.017	» »	17.184	Id.
	» » 13° »	» 1.316.123	» »	18.645	Id.
	» » 14° »	» 1.427.994	» »	20.230	Id.
	» » 15° »	» 1.549.373	» »	23.240	Id.
9 %	» » 16° »	» 1.688.817	» »	25.332	Id.
	» » 17° »	» 1.840.810	» »	27.612	Id.
	» » 18° »	» 2.006.483	» »	30.097	Id.
	» » 19° »	» 2.187.067	» »	32.806	Id.
	» » 20° »	» 2.383.903	» »	35.758	per ogni successivo bimestre maturato fino al pagamento del buono

BUONO DA L. 1.000.000

Saggio di interesse				
	Entro il primo anno	L. 1.000 000		
7 %	Dopo il 1° anno	» 1.070.000	più L. 12.483	per ogni successivo bimestre maturato
	» » 2° »	» 1.144.900	» » 13.357	Id.
	» » 3° »	» 1.225.043	» » 14.292	Id.
	» » 4° »	» 1.310.796	» » 15.292	Id.
	» » 5° »	» 1.402.551	» » 18.701	Id.
8 %	» » 6° »	» 1.514.755	» » 20.197	Id.
	» » 7° »	» 1.635.935	» » 21.812	Id.
	» » 8° »	» 1.766.810	» » 23.557	Id.
	» » 9° »	» 1.908.155	» » 25.442	Id.
	» » 10° »	» 2.060.807	» » 29.195	Id.
8,50 %	» » 11° »	» 2.235.976	» » 31.676	Id.
	» » 12° »	» 2.426.034	» » 34.369	Id.
	» » 13° »	» 2.632.247	» » 37.290	Id.
	» » 14° »	» 2.855.988	» » 40.460	Id.
	» » 15° »	» 3.098.747	» » 46.481	Id.
9 %	» » 16° »	» 3.377.634	» » 50.664	Id.
	» » 17° »	» 3.681.621	» » 55.224	Id.
	» » 18° »	» 4.012.967	» » 60.194	Id.
	» » 19° »	» 4.374.134	» » 65.612	Id.
	» » 20° »	» 4.767.806	» » 71.517	per ogni successivo bimestre maturato fino al pagamento del buono

(7797)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 5 settembre 1974.
Proroga della gestione commissariale del comune di San Vito.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 5 luglio 1974, è stato sciolto il consiglio comunale di San Vito ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il dott. Alessandro Sella.

Nel corso della gestione il commissario straordinario ha curato importanti adempimenti amministrativi ed ha avviato a soluzione problemi di attuale necessità ed urgenza.

In particolare ha affrettato l'esecuzione di diverse opere pubbliche e sta curando la definizione di iniziative dirette ad ottenere il finanziamento dei lavori per l'ampliamento della rete fognaria e la costruzione di alloggi popolari, nonchè di altre opere dirette al risanamento igienico-sanitario dell'abitato.

Si rende, pertanto, opportuno che l'opera iniziata dal commissario sia proseguita per consentire il sollecito perfezionamento delle procedure necessarie ad ottenere la realizzazione delle opere citate, nonchè per portare a termine altri provvedimenti che interessano i vari settori della civica amministrazione.

In conseguenza di quanto sopra si è disposto, con decreto in data odierna, la proroga della gestione commissariale ai sensi del combinato degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Cagliari, addì 5 settembre 1974

Il prefetto: MARONGIU

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1974, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di San Vito e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il dott. Alessandro Sella;

Rilevato che, venuto a scadere il termine stabilito per la gestione commissariale dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, si rende necessario, per motivi amministrativi, che la gestione commissariale stessa venga prorogata allo scopo di consentire al commissario straordinario di portare a termine talune importanti iniziative già in avanzata fase di soluzione, che attengono i diversi settori dell'amministrazione comunale;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di San Vito, in atto affidata al rag. Vittorio Salaris, è prorogata a termini delle succitate disposizioni di legge.

Cagliari, addì 5 settembre 1974

Il prefetto: MARONGIU

(7641)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 6 settembre 1974.
Proroga della gestione commissariale del comune di Cossoine.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1974 è stato sciolto il consiglio comunale di Cossoine ed è stato nominato un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Materia.

Essendo venuto a scadere il termine di cui all'art. 323 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario, nell'interesse del comune, la proroga dell'amministrazione straordinaria.

Il predetto commissario, infatti, sta curando la soluzione di molteplici problemi, tutti di vitale importanza per il comune la cui definizione si appalesa di estrema urgenza, per cui la cessazione dell'attuale gestione sarebbe pregiudizievole per gli interessi della civica azienda.

Sassari, addì 6 settembre 1974

Il prefetto: FERRANTE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 6 giugno 1974 con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Cossoine e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il dott. Antonio Materia;

Considerato che essendo scaduto il termine stabilito dal primo comma dell'art. 323 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario prorogare la gestione commissariale al fine di consentire al commissario straordinario di portare a termine la soluzione di problemi di particolare importanza per la vita del comune;

Vista la relazione che precede;

Visto l'art. 323 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Cossoine, affidata al dott. Antonio Materia con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1974, è prorogata a termine di legge.

Sassari, addì 6 settembre 1974

Il prefetto: FERRANTE

(7591)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 12 settembre 1974.
Proroga della gestione commissariale del comune di Rocca di Papa.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 aprile 1974 è stato sciolto il consiglio comunale di Rocca di Papa e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il vice prefetto ispettore dott. Ugo Saulino;

Alla scadenza del periodo previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nell'interesse della civica azienda, si rende necessario che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Il commissario straordinario, infatti, ha in corso l'adozione e l'esecuzione di vari ed indifferibili provvedimenti amministrativi concernenti l'attuazione di importanti opere pubbliche quali la sistemazione di strade, della rete fognaria ed idrica nonchè la costruzione di scuole elementari e di un asilo nido.

E', inoltre, in corso la definizione di vari mutui per l'integrazione del disavanzo economico dei bilanci 1973 e 1974 e per il finanziamento di parte delle citate opere pubbliche.

Per tali motivi, con decreto prefettizio in data odierna, si provvede a prorogare la gestione straordinaria del comune ai sensi delle sopracitate disposizioni di legge.

Roma, addì 12 settembre 1974

Il prefetto: NAPOLETANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 aprile 1974 con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Rocca di Papa e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il dott. Ugo Saulino;

Considerato che il termine di tre mesi previsto dallo art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, per la durata della gestione commissariale è venuto a scadere;

Ritenuta la necessità che l'amministrazione straordinaria per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata per tre mesi;

Visti l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Rocca di Papa affidata al vice prefetto ispettore dott. Ugo Saulino è prorogata per il periodo di tre mesi a decorrere dal 17 luglio 1974.

Roma, addì 12 settembre 1974

(7590) *Il prefetto*: NAPOLETANO

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 12 settembre 1974.
Proroga della gestione commissariale del comune di Tinnura.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 6 giugno 1974, è stato sciolto il consiglio comunale di Tinnura per i motivi illustrati nella relazione allegata al decreto medesimo. A reggere provvisoriamente il comune venne chiamato il dott. Antonio Lavra.

Il 13 agosto 1974 è scaduto il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 1915, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2939.

Peraltro, il commissario straordinario sta in atto curando adempimenti indifferibili ed urgenti per il perfezionamento di numerose pratiche concernenti l'esecuzione di opere pubbliche di primaria importanza nei settori della viabilità interna all'abitato, dell'approvvigionamento idrico e dell'illuminazione pubblica, nonchè per la pratica attuazione di varie altre iniziative di particolare interesse per la comunità.

Sarebbe pertanto oltremodo pregiudizievole per il civico ente la cessazione, nell'attuale momento, della gestione commissariale.

Ciò stante, si ritiene necessario disporre la proroga della gestione stessa con decreto prefettizio di pari data.

Nuoro, addì 12 settembre 1974

Il prefetto: BOCCIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1974 relativo allo scioglimento del consiglio comunale di Tinnura ed alla conseguente nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del civico ente in persona del dott. Antonio Lavra;

Considerato che il 13 agosto 1974 è venuto a scadere il termine di tre mesi, previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta peraltro la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto, di cui forma parte integrale, venga prorogata sino all'insediamento degli organi ordinari e, comunque, per un periodo non superiore a quattro mesi;

Visto l'art. 323 del citato testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Tinnura, affidata al dott. Antonio Lavra, è prorogata sino all'insediamento degli organi ordinari e, comunque, per un periodo non superiore a quattro mesi, a decorrere dal 14 agosto 1974.

Nuoro, addì 12 settembre 1974

(7738) *Il prefetto*: BOCCIA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Annullamento di decreto riguardante il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Messina.

Con decreto 12 febbraio 1974, del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze si è proceduto all'annullamento della declaratoria di sclassifica n. 5606/P in data 28 novembre 1925, con la quale venne dismessa dal pubblico demanio marittimo la zona di mq 1163,40, sita in località Torre Faro-Mortelle del comune di Messina, successivamente riconosciuta non appartenente al demanio marittimo.

(7603)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una zona in comune di Moggio Udinese

Con decreto 6 aprile 1974, n. 151, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una zona ex alveo alla confluenza del torrente Aupa con il fiume Fella in comune di Moggio Udinese (Udine) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 96, mappale 26-*b* della superficie di mq 12730 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato in scala 1:2000 con allegata rilevazione catastale e descrizione predisposta in data 6 novembre 1972 dall'ufficio tecnico erariale di Udine; schizzo planimetrico e rilevazione catastale che fanno parte integrante del decreto stesso.

(7600)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno e di una porzione di fabbricato in comune di Porto Ceresio.

Con decreto 20 aprile 1974, n. 973, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno e di una porzione di fabbricato su di esso insistente sito in comune di Porto Ceresio (Varese) segnati nel catasto del comune medesimo al mappale 1126/sub 1 e 1325 della superficie di mq 138,87 ed indicati nello schizzo planimetrico rilasciato in scala 1:200 dall'ufficio tecnico erariale di Varese; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(7601)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova (cattedra di clinica medica generale e terapia medica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di clinica medica generale e terapia medica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7772)

Vacanza della prima cattedra di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia è vacante la prima cattedra di diritto amministrativo alla cui coperura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7800)

Vacanza di due cattedre universitarie nella facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trieste sono vacanti le seguenti cattedre:

1) storia delle dottrine politiche;
2) estetica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7813)

Vacanza della cattedra di laboratorio di fisica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova è vacante la cattedra di laboratorio di fisica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7774)

Vacanza della cattedra di analisi matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è vacante la cattedra di analisi matematica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7775)

Vacanza della cattedra di fisiologia generale presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Siena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Siena è vacante la cattedra di fisiologia generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7776)

Vacanza della cattedra di istituzioni di analisi superiore presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di istituzioni di analisi superiore, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7780)

Vacanza della cattedra di filosofia del diritto presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova è vacante la cattedra di filosofia del diritto, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7781)

Vacanza della seconda cattedra di clinica ostetrica e ginecologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova è vacante la seconda cattedra di clinica ostetrica e ginecologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7777)

Vacanza della cattedra di fisica sperimentale presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova è vacante la cattedra di fisica sperimentale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7778)

Vacanza della seconda cattedra di glottologia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova è vacante la seconda cattedra di glottologia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7779)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Polia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1974, il comune di Polia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.268.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3807/M)

Autorizzazione al comune di San Marzano di San Giuseppe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di San Marzano di San Giuseppe (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.619.419, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3780/M)

Autorizzazione al comune di Sava ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Sava (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 161.341.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3781/M)

Autorizzazione al comune di Torricella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Torricella (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.458.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3782/M)

Autorizzazione al comune di Basciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Basciano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.427.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3783/M)

Autorizzazione al comune di Bisenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Bisenti (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.842.907, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3784/M)

Autorizzazione al comune di Castelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Castelli (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.958.146, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3785/M)

Autorizzazione al comune di Bardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1974, il comune di Bardi (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 157.571.477, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3800/M)

Autorizzazione al comune di Mezzani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1974, il comune di Mezzani (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.828.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3801/M)

Autorizzazione al comune di Piagge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1974, il comune di Piagge (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.047.599, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3802/M)

Autorizzazione al comune di Sassocorvaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1974, il comune di Sassocorvaro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 208.268.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3803/M)

Autorizzazione al comune di Novellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1974, il comune di Novellara (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 205.273.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3804/M)

Autorizzazione al comune di Cetara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1974, il comune di Cetara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.825.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3805/M)

Autorizzazione al comune di Lustra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1974, il comune di Lustra (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.622.368, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3806/M)

Autorizzazione al comune di Carunchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1974, il comune di Carunchio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.420.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3808/M)

Autorizzazione al comune di San Massimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di San Massimo (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.677.679, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3809/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Limosano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Sant'Angelo Limosano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.182.974, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3810/M)

Autorizzazione al comune di Polia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Polia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.252.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3811/M)

Autorizzazione al comune di Umbriatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Umbriatico (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3812/M)

Autorizzazione al comune di Guilmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Guilmi (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.202.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3813/M)

Autorizzazione al comune di Lettopalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Lettopalena (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3814/M)

Autorizzazione al comune di Castiglione Messer Raimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Castiglione Messer Raimondo (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.782.192, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3786/M)

Autorizzazione al comune di Castilenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Castilenti (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.044.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3787/M)

Autorizzazione al comune di Cellino Attanasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Cellino Attanasio (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.230.333, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3788/M)

Autorizzazione al comune di Colledara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Colledara (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.775.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3789/M)

Autorizzazione al comune di Mergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1974, il comune di Mergo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 23.899.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3790/M)

Autorizzazione al comune di Monghidoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1974, il comune di Monghidoro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.627.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3791/M)

Autorizzazione al comune di Berra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1974, il comune di Berra (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120.300.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3792/M)

Autorizzazione al comune di Codigoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1974, il comune di Codigoro (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 249.975.358, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3793/M)

Autorizzazione al comune di Massafiscaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1974, il comune di Massafiscaglia (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.033.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3794/M)

Autorizzazione al comune di Mesola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1974, il comune di Mesola (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 180.912.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3795/M)

Autorizzazione al comune di Mercato Saraceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1974, il comune di Mercato Saraceno (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.152.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3796/M)

Autorizzazione al comune di Mondaino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1974, il comune di Mondaino (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.455.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3797/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Berni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1974, il comune di Poggio Berni (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.421.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3798/M)

Autorizzazione al comune di Torriana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1974, il comune di Torriana (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 39.208.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3799/M)

Autorizzazione al comune di Montazzoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Montazzoli (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.569.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3815/M)

Autorizzazione al comune di Pennadomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Pennadomo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.167.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3816/M)

Autorizzazione al comune di Pretoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Pretoro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.347.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3817/M)

Autorizzazione al comune di Santa Maria Imbaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Santa Maria Imbaro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.703.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3818/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 182

Corso dei cambi del 24 settembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	661,15	661,15	661,50	661,15	662 —	661,10	661,05	661,15	661,15	661,10
Dollaro canadese	671,90	671,90	671,50	671,90	671 —	671,85	670,80	671,90	671,90	671,80
Franco svizzero	221,75	221,75	221,40	221,75	220 —	221,70	221,55	221,75	221,75	221,75
Corona danese	107,30	107,30	107,45	107,30	107 —	107,25	107,25	107,30	107,30	107,30
Corona norvegese	119,47	119,47	119,40	119,47	118,70	119,45	119,50	119,47	119,47	119,45
Corona svedese	148,18	148,18	148,15	148,18	147,50	148,20	148,20	148,18	148,18	148,15
Fiorino olandese	244,75	244,75	244,48	244,75	243,80	244,70	244,65	244,75	244,75	244,75
Franco belga	16,83	16,83	16,8180	16,83	16,80	16,85	16,8150	16,83	16,83	16,80
Franco francese	138,25	138,25	138,30	138,25	135,75	138,20	138,26	138,25	138,25	138,25
Lira sterlina	1531 —	1531 —	1531,50	1531 —	1530 —	1531 —	1530,80	1531 —	1531 —	1531 —
Marco germanico	249,55	249,55	249,12	249,55	248,50	249,50	249,40	249,55	249,55	249,50
Scellino austriaco	35,1875	35,1875	35,16	35,1875	35,10	35,20	35,18	35,1875	35,18	35,15
Escudo portoghese	25,60	25,60	25,60	25,60	25,45	25,55	25,60	25,60	25,60	25,60
Peseta spagnola	11,472	11,472	11,47	11,472	11,48	11,45	11,4750	11,472	11,47	11,47
Yen giapponese	2,2445	2,2445	2,245	2,2445	2,18	2,25	2,2440	2,2445	2,24	2,23

Media dei titoli del 24 settembre 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,675
Redimibile 3,50 % 1934	100,250
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,400
» 5 % (Ricostruzione)	85,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	87,425
» 5 % (Città di Trieste)	84,375
» 5 % (Beni esteri)	84,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,775
» 5,50 % » » 1968-83	82,675
» 5,50 % » » 1969-84	87 —
» 6 % » » 1970-85	88,675
» 6 % » » 1971-86	88,725
» 6 % » » 1972-87	87,925
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,550
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,625
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,100
» 5 % (» 1° aprile 1978)	84,075
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,950
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,450
» poliennali 7 % 1978	93,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 settembre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	661,10
Dollaro canadese	671,35
Franco svizzero	221,65
Corona danese	107,275
Corona norvegese	119,485
Corona svedese	148,19
Fiorino olandese	244,70
Franco belga	16,822
Franco francese	138,255
Lira sterlina	1530,90
Marco germanico	249,475
Scellino austriaco	35,184
Escudo portoghese	25,60
Peseta spagnola	11,473
Yen giapponese	2,244

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 15 luglio 1972 al 20 luglio 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *g*) del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1512/72 e n. 1546/72.

(in unità di conto per 100 kg, salvo diversa indicazione — 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione	
			dal 15-7-1972 al 19-7-1972	per il 20-7-1972
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:			
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:			
	I. Iogurt, kephir, latte cagliato, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:			
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0110 00	1,44	1,44
	b) altri	0120 00	—	—
	II. altri:			
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	1. inferiore o uguale a 4%:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 3%	0130 21		
	per le esportazioni verso:			
	- i paesi vicini alla Comunità		1,44	1,44
	- le altre destinazioni		2,52	2,52
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3%	0130 30		
	per le esportazioni verso:			
	- i paesi vicini alla Comunità		2,52	2,52
	- le altre destinazioni		3,60	3,60
	2. superiore a 4%	0140 00		
	per le esportazioni verso:			
	- i paesi vicini alla Comunità		2,52	2,52
	- le altre destinazioni		3,60	3,60
	b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	1. inferiore o uguale a 4%:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 3%	0150 20	1,44	1,44
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3%	0150 30	1,44	1,44
	2. superiore a 4%	0160 00	1,44	1,44
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	ex I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%:			
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10% e inferiore o uguale a 17%	0200 10	8,70	8,70
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17%	0200 20	14,20	14,20
	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%:			
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39%	0300 10	17,40	17,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39%	0300 20	31,60	31,60
	III. superiore a 45%	0400 00	36,30	36,30

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione	
			dal 15-7-1972 al 19-7-1972	per il 20-7-1972
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:			
	A. senza aggiunta di zuccheri:			
	II. latte e crema di latte, in polvere o granulati:			
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	0620 00	—	—
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0720 10	—	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ed inferiore o uguale a 17 %	0720 20	22,10	22,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0720 30	27,60	27,60
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	0720 40	35,00	35,00
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % .	0820 00	36,80	36,80
	4. superiore a 29 %:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0920 10	38,70	38,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	0920 20	49,70	49,70
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	1020 00	—	—
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	1120 10	—	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	1120 20	22,10	22,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	1120 30	27,60	27,60
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	1120 40	35,00	35,00
	3. superiore a 27 % e inferiore o uguale a 29 % . . .	1220 00	36,80	36,80
	4. superiore a 29 %:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	1320 10	38,70	38,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	1320 20	49,70	49,70
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:			
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:			
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	1420 10	4,30	4,30
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 %	1420 20	10,50	10,50
	2. altri	1520 00	12,10	12,10

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione	
			dal 15-7-1972 al 19-7-1972	per il 20-7-1972
04.02 (*segue*)	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	1620 10	4,30	4,30
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % e inferiore o uguale a 8,9 %	1620 20	10,50	10,50
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 11 %	1620 30	12,10	12,10
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 21 %	1620 40	12,10	12,10
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	1620 50	17,40	17,40
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	1620 60	31,60	31,60
	2. superiore a 45 %	1720 00	36,30	36,30
	B. con aggiunta di zuccheri:			
	I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:			
	ex b) altri, escluso il siero di latte:			
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	aa) inferiore o uguale a 1,5 % . . .	2220 00	— (1) per kg	— (1) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:			
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2320 10	— (1) per kg	— (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2320 20	0,2210 (1) per kg	0,2210 (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2320 30	0,2760 (1) per kg	0,2760 (1) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2320 40	0,3500 (1) per kg	0,3500 (1) per kg
	cc) superiore a 27 %:			
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2420 10	0,3680 (1) per kg	0,3680 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2420 20	0,4970 (1) per kg	0,4970 (1) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	aa) inferiore o uguale a 1,5 % . . .	2520 00	— (1) per kg	— (1) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:			
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2620 10	— (1) per kg	— (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2620 20	0,2210 (1) per kg	0,2210 (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2620 30	0,2760 (1) per kg	0,2760 (1) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2620 40	0,3500 (1) per kg	0,3500 (1) per kg

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione	
			dal 15-7-1972 al 19-7-1972	per il 20-7-1972
04.02 (*segue*)	cc) superiore a 27 %:			
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2720 10	0,3680 (1) per kg	0,3680 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2720 20	0,4970 (1) per kg	0,4970 (1) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:			
	ex a) in scatole metalliche, ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %:			
	(1) aventi tenore, in peso di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2810 10	2,80 (2)	2,80 (2)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2810 20	10,50 (2)	10,50 (2)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2910 70	2,80 (2)	2,80 (2)
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 9,5 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2910 75	10,50 (2)	10,50 (2)
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15 % in peso	2910 80	0,1050 (1) per kg	0,1050 (1) per kg
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	2910 85	0,1740 (1) per kg	0,1740 (1) per kg
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	2910 90	0,3160 (1) per kg	0,3160 (1) per kg
	2. superiore a 45 %	3010 00	0,3630 (1) per kg	0,3630 (1) per kg
04.03	Burro (3):			
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82 % e inferiore o uguale a 85 %:			
	(I) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	3110 10	85,00	85,00
	(II) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto superiore a 1 kg e inferiore o uguale a 5 kg	3110 20	85,00	85,00
	(III) altri	3110 30		
	per le esportazioni verso:			
	- il Giappone		90,00	100,00
	- le altre destinazioni		85,00	85,00
	B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	(I) inferiore o uguale a 99,5 %	3210 10	85,00	85,00
	(II) superiore a 99,5 %	3210 20	102,00	102,00

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione	
			dal 15-7-1972 al 19-7-1972	per il 20-7-1972
04.04	Formaggi e latticini (4) (5):			
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:			
	II. altri	3800 00		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (7)		12,00	12,00
	- il Liechtenstein e la Svizzera		—	—
	- l'Austria		22,30	22,30
	- le altre destinazioni		45,30	45,30
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	37,30	37,30
	D. Formaggi fusi: diversi da quelli grattugiati o in polvere:			
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	a) inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore in materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	ex 1. inferiore o uguale a 48 % ed aventi tenore in peso di sostanza secca:			
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	4410 10		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (7)		—	—
	- la Svizzera		15,00	15,00
	- le altre destinazioni		15,00	15,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	(11) inferiore a 20 %	4410 20		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (7)		—	—
	- la Svizzera		15,00	15,00
	- le altre destinazioni		15,00	15.00
	(22) uguale o superiore a 20 %	4410 30		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (7)		—	—
	- la Svizzera		23,00	23,00
	- le altre destinazioni		23,00	23,00
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	(11) inferiore a 20 %	4410 40		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (7)		—	—
	- la Svizzera		15,00	15,00
	- le altre destinazioni		15,00	15,00
	(22) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 %	4410 50		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (7)		—	—
	- la Svizzera		23,00	23,00
	- le altre destinazioni		23,00	23,00
	(33) uguale o superiore a 40 %	4410 60		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (7)		—	—
	- la Svizzera		30,00	30,00
	- le altre destinazioni		40,00	40,00

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione	
			dal 15-7-1972 al 19-7-1972	per il 20-7-1972
04.04 (*segue*)	ex 2. superiore a 48 % ed aventi tenore in peso di sostanza secca:			
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	4510 10		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (7) . . .		—	—
	- la Svizzera .		15,00	15,00
	- le altre destinazioni . .		15,00	15,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 %	4510 20		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (7) . .		—	—
	- la Svizzera		23,00	23,00
	- le altre destinazioni . . .		23,00	23,00
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %	4510 30		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (7)		—	—
	- la Svizzera		30,00	30,00
	- le altre destinazioni		40,00	40,00
	(dd) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	(11) inferiore a 55 %	4510 40		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (7)		—	—
	- la Svizzera . .		30,00	30,00
	- le altre destinazioni . . .		40,00	40,00
	(22) uguale o superiore a 55 % . . .	4510 50		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (7) . . .		—	—
	- la Svizzera . . .		35,00	35,00
	- le altre destinazioni . . .		47,00	47,00
	b) superiore a 36 %	4610 00		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (7)		—	—
	- la Svizzera		35,00	35,00
	- le altre destinazioni		47,00	47,00
	E. altri:			
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:			
	ex a) inferiore o uguale a 47%:			
	(1) Grana, Parmigiano Reggiano . . .	4710 11	47,30	47,30
	(2) Fiore Sardo, Pecorino	4710 16	62,30	62,30
	(3) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30%	4710 21	47,30	47,30
	b) superiore a 47% e inferiore o uguale a 72%:			
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50% e di una maturazione:			
	(aa) inferiore a 3 mesi	4810 10		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (7) . .		—	—
	- l'Egitto .		50,00	50,00
	- le altre destinazioni .		45,00	45,00
	(bb) uguale o superiore a 3 mesi .	4810 20		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (7) . .		—	—
	- l'Egitto		50,00	50,00
	- le altre destinazioni		45,00	45,00

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione	
			dal 15-7-1972 al 19-7-1972	per il 20-7-1972
04.04 (*segue*)	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	4920 00		
	ex aa) superiore a 39% ed inferiore o uguale a 48% per le esportazioni verso:			
	- la zona D (7) .		—	—
	- la Svizzera .		11,00	11,00
	- le altre destinazioni .		39,80	39,80
	ex 5 altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:			
	(aa) inferiore a 19% ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32% in peso	5120 10	8,00	8,00
	(bb) uguale o superiore a 19% ed inferiore a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62%	5120 20		
	per le esportazioni verso:			
	- la Svizzera		11,00	11,00
	- le altre destinazioni		15,00	15,00
	(cc) uguale o superiore a 39%:			
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano	5120 30		
	per le esportazioni verso:			
	— la Svizzera		11,00	11,00
	— le altre destinazioni . . .		39,80	39,80
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda	5120 40		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (7) . . .		—	—
	- la zona F (7) . .		34,90	34,90
	- la Svizzera .		11,00	11,00
	- le altre destinazioni . .		39,80	39,80
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5120 50		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (7) .		—	—
	- la zona F (7) .		32,90	32,90
	- la Svizzera .		11,00	11,00
	- le altre destinazioni .		36,30	36,30
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:			
	(aaa) superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52%	5120 60		
	per le esportazioni verso:			
	- la Svizzera . . .		11,00	11,00
	- le altre destinazioni .		39,80	39,80
	(bbb) superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62%	5120 70		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (7) . .		—	—
	- la zona F (7) . . .		34,90	34,90
	- la Svizzera .		11,00	11,00
	- le altre destinazioni .		39,80	39,80
	II. non nominati:			
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85% in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5% in peso	5310 00	36,10	36,10

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione	
			dal 15-7-1972 al 19-7-1972	per il 20-7-1972
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:			
	ex B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (6):			
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:			
	a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:			
	ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 50% ed inferiore a 75%:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60%	5700 10	2,60	2,60
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60% ed inferiore o uguale a 70%	5700 20	3,10	3,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70%	5700 30	3,60	3,60
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 75%:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80%	5800 10	3,60	3,60
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80%	5800 20	3,60	3,60

N.B.: Sono considerati «paesi vicini alla Comunità» in virtù del presente regolamento le destinazioni seguenti: la zona D, la zona E, l'Austria, la Danimarca, il Liechtenstein, la Svizzera, la Iugoslavia nonché le destinazioni di cui all'art. 2 del regolamento n. 1041/67/CEE.

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

---

(1) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68. Tale elemento si ottiene moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione per i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *d*) del Regolamento (CEE) n. 1009/67, che per il periodo dal 15 luglio 1972 al 20 luglio 1972 è di lire 45,30 (regolamento (CEE) n. 1393/72).

(2) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 kg;
b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68. Tale elemento si ottiene moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione per i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *d*), del regolamento (CEE) n. 1009/67, che per il periodo dal 15 luglio 1972 al 20 luglio 1972 è di lire 45,30 (regolamento (CEE) n. 1393/72).

(3) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità (regolamento (CEE) n. 311/69).

(4) Per la determinazione dell'importo più basso della restituzione, ai fini del paragrafo V della circolare a stampa n. 249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le restituzioni fissate per l'esportazione dei prodotti della voce 04.04 verso la zona D non vengono prese in considerazione (regolamento (CEE) n. 1578/70).

(5) La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze (regolamenti (CEE) n. 1579/70 e 1296/72).

(6) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:
(*a*) latte scremato in polvere,
(*b*) farina di pesce e
(*c*) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure blu brevettato V (E 131).

(7) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
Zona *A*: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.
Zona *B*: Messico, paesi dell'America centrale e del sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonché le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.
Zona *C*: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'U.R.S.S. asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.
Zona *D*: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.
Zona *E*: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (comprese l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.
Zona *F*: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonché le isole Hawai. (Regolamento (CEE) n. 1353/69).

(5259)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissione degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1973, con il quale è stata indetta, per l'anno 1974, una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

Ritenuto che occorre ora nominare la commissione esaminatrice;

Visti gli articoli 28 e 29 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 e gli articoli 1, n. 9, e 8 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Vista la nota in data 20 febbraio 1974, con la quale il Consiglio nazionale forense ha designato gli avvocati, ai sensi del citato art. 1 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

La commissione degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, indetti per l'anno 1974, è costituita come segue:

Presidente effettivo:

Zema dott. Alberto, procuratore generale presso la corte d'appello di Lecce.

Componenti effettivi:

Pandolfelli dott. Gennaro, magistrato di appello;

Ruperto dott. Cesare, magistrato di appello;

Barillaro prof. Domenico, nato a Siderno il 12 aprile 1922, dell'Università degli studi di Modena;

Della Rocca avv. Fernando, nato a Roma il 16 gennaio 1908, dell'ordine di Roma;

Biamonti avv. Enrico, nato a Roma il 26 marzo 1914, dello ordine di Roma;

de Leone avv. Ugo, nato a Roma il 14 settembre 1915, dell'ordine di Roma.

Presidente supplente:

Colesanti dott. Vittorio, magistrato di cassazione.

Componenti supplenti:

Battaglini dott. Mario, magistrato di appello;

Boschi dott. Marco, magistrato di appello;

Picardi prof. Nicola, nato a Sarnano il 21 febbraio 1934, dell'Università degli studi di Perugia;

Pontecorvo avv. Edoardo, nato a Roma il 31 marzo 1925, dell'ordine di Roma;

Viola avv. Guido, nato a Messina il 5 gennaio 1922, dell'ordine di Roma;

Cassola avv. Mario, nato a Roma il 4 marzo 1905, dello ordine di Roma.

L'ufficio di segreteria è costituito dai magistrati Perticone dott. Giacomo, Pedrolli dott. Marco, Bonadonna dott. Giovanni Maria, che lo dirigono, e dai funzionari di cancelleria Colesanti Flavio, Chessa Mario e Di Diodato Vincenzo, tutti addetti al Ministero di grazia e giustizia.

La spesa prevista per l'anno finanziario 1974 graverà per L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) sul cap. 1051 e per lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) sul cap. 1024.

Roma, addì 16 aprile 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1974
Registro n. 14 *Giustizia, foglio n.* 296

(7674)

Commissione degli esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1973, con cui è stata indetta una sessione di esami, per l'anno 1974, per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;

Ritenuto che occorre nominare la commissione esaminatrice;

Visto l'art. 3 del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della legge 28 maggio 1936, n. 1003 sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori e l'art. 8 della legge 23 marzo 1940, n. 254

Decreta:

La commissione degli esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, è costituita come appresso:

Presidente effettivo:

Colonnese dott. Alfonso, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Componenti effettivi:

Mirabelli dott. Giuseppe, consigliere della Corte di cassazione;

Tartaglione dott. Girolamo, consigliere della Corte di cassazione;

Gatti avv. Adolfo, nato ad Anagni il 12 settembre 1919 iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione;

Selvaggi avv. Carlo, nato a Roma l'11 gennaio 1921, iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Presidente supplente:

Pratillo dott. Domenico, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Componenti supplenti:

Moscone dott. Cesare, consigliere della Corte di cassazione;

Consonni Folcieri dott. Carlo, consigliere della Corte di cassazione;

Dente avv. Alberto, nato a Vicenza il 25 settembre 1926 iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione;

Pannain avv. Aldo, nato a Montesarchio il 5 luglio 1928 iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.

L'ufficio di segreteria è costituito dai magistrati Perticone dott. Giacomo, Pedrolli dott. Marco, Bonadonna dott. Giovanni Maria, che lo dirigono, e dai funzionari di cancelleria Colesanti Flavio, Chessa Mario e Di Diodato Vincenzo, tutti addetti al Ministero di grazia e giustizia.

La spesa prevista per l'anno 1974 graverà per L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) sul cap. 1051.

Roma, addì 29 maggio 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1974
Registro n. 21 *Giustizia, foglio n.* 249

(7675)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a un posto di segretario in prova del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, in Milano.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE
PER LE INDUSTRIE DEGLI OLI E DEI GRASSI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 15 maggio 1974, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un posto di segretario;

Vista la tabella A_1 annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservati alla categoria dei periti e segretari;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a un posto di segretario in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) godimento dei diritti politici;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

1) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

2) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o di esperti.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

4) il predetto limite di età è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengano alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, via Giuseppe Colombo, 79, Milano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, via Giuseppe Colombo, 79, Milano, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purché debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sull'elevazione dei limiti massimi di età, *produrranno i relativi documenti prescritti;*

c) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

d) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause, che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

f) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

g) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo, nonché copia dello stato di servizio civile con le indicazioni delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) del precedente articolo non saranno ritenute valide se rilasciate prima di tre mesi dalla data della richiesta stessa.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vicedirettore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e da uno o due professori di istruzione secondaria di secondo grado.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Tema attinente alla contabilità amministrativa della stazione sperimentale.

Prova orale:

Discussione sul tema scritto; traduzione di una lettera commerciale dal francese o dall'inglese a scelta del candidato.

Legislazione sulle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Milano, presso la stazione sperimentale, Milano, via G. Colombo, 79.

La data della prova scritta è stabilita per il giorno 15 *novembre* 1974, *ore* 9,30, e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quella della prova pratica e della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di sospensioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 6 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio d'amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di segretario in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale, parametro 160, del personale civile dello Stato.

La nomina a segretario effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Milano, addì 12 giugno 1974

Il presidente: BORGHESE

(7378)

REGIONE UMBRIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio precedente decreto 2 marzo 1973, n. 73, con il quale, in conformità della deliberazione della giunta regionale 30 gennaio 1973, n. 176, è stato indetto il concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1971;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e alla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 19 luglio 1972, n. 13;

Vista la deliberazione della giunta regionale in data 9 luglio 1974, n. 1945, esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1971 è così composta:

Presidente:

Ascone dott. Edoardo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Membri:

Ferraioli dott. Vincenzo, direttore di sezione della prefettura di Perugia;

Gianani dott. Giovanni, primo dirigente medico del Ministero della sanità;

Conselandi prof. Giovanni, direttore dell'istituto di patologia chirurgica dell'Università degli studi di Perugia;

Di Leo prof. Francesco Paolo, primario medico dell'ospedale di Gubbio;

Messini prof. Luigi, medico condotto di Perugia.

Le funzioni di segretario verranno svolte dal dott. Claudio Ranucci, consigliere del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si terranno in luogo e data che verranno comunicati in tempo utile ai concorrenti.

Il presente decreto sarà pubblicato, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Terni e dei comuni interessati.

Perugia, addì 6 settembre 1974

Il presidente: CONTI

(7762)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto pari numero, in data 11 ottobre 1972, con il quale si è provveduto a bandire il concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1971;

Visto il successivo decreto in data 30 giugno 1973, con cui si e proceduto all'ammissione dei candidati;

Ritenuto di dover procedere ora alla nomina della commissione giudicatrice;

Viste le segnalazioni pervenute dalla Regione veneta, dallo ordine dei medici e dai comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e dalla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 8 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto, di cui in premessa, è così composta:

Presidente:

De Antoni dott. Antonio, funzionario amministrativo della Regione veneta.

Componenti:

Bernardo dott. Aurelio, funzionario amministrativo della Regione veneta;

Facchini dott. Valentino, funzionario medico della Regione veneta;

Gualandi prof. Giuliano, primario medico dell'ospedale al Mare Lido di Venezia;

Loi prof. Libero, primario chirurgo dell'ospedale di Dolo;

Franzoso dott. Italo, rappresentante dei medici condotti.

Eserciterà le mansioni di segretario il direttore di servizio Giuseppe Campolieti, dell'ufficio del medico provinciale di Venezia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Venezia, addì 12 settembre 1974

Il medico provinciale: MAGRÌ

(7657)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria degli idonei del concorso a posti di medico scolastico vacanti nel comune di Palermo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 14902 in data 1° agosto 1973, con il quale venne bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di medico scolastico generico vacanti nel comune di Palermo;

Visti e riconosciuti regolari i verbali della commissione giudicatrice del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 854 e 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei partecipanti al concorso di cui in premessa:

1) Panzeca Antonino . . . . punti 123,50
2) Cuccia Ciro . . . . » 122,10
3) Iacono Giuseppe . . . . » 110 —
4) Nasca Santi . . . . » 108 —

Il presente decreto sarà pubblicato all'albo di questo ufficio, in quello della prefettura ed all'albo pretorio del comune di Palermo ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e della regione Sicilia.

Palermo, addì 26 agosto 1974

Il medico provinciale: PRIOLO

(7729)

Variante alla graduatoria degli idonei del concorso a posti di medico igienista vacanti nel comune di Palermo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 11180/D.203 del 22 luglio 1974, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a tredici posti di medico igienista vacanti nel comune di Palermo;

Considerato che per i concorrenti a parità di punteggio, e precisamente le dottoresse Accardi Maria e Barabino Agnese, classificate rispettivamente al nono ed al decimo posto entrambe con punti 115,50/200, non sono state operate le preferenze stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Accertato che la concorrente Barabino Agnese è coniugata, ragione per la quale va collocata al nono posto della suddetta graduatoria, invece che al decimo, precedendo quindi la concorrente Accardi Maria;

Ritenuto apportare al decreto sopracitato la necessaria rettifica;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Per i motivi in premessa specificati, a parziale modifica del decreto n. 11180/D.203 del 22 luglio 1974, nella graduatoria di merito dei concorrenti al concorso pubblico, per titoli ed esami, a tredici posti di medico igienista del comune di Palermo, la concorrente dott.ssa Barabino Agnese, con punti 115,50/200, viene classificata al nono posto, mentre la concorrente dott.ssa Accardi Maria, anch'essa con punti 115,50/200, viene classificata al decimo posto.

Il presente decreto sarà pubblicato all'albo di questo ufficio, in quello della prefettura e del comune di Palermo per otto giorni consecutivi, nonchè nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e in quella della regione Sicilia.

Palermo, addì 19 agosto 1974

Il medico provinciale: PRIOLO

(7728)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2727 del 6 maggio 1974 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia al 30 novembre 1973;

Attesa la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute dall'assessorato regionale alla sanità, dall'ordine provinciale dei medici-chirurghi e dai comuni interessati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Loiacono dott. Francesco, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lazio.

Componenti:

Grillini dott. Angelo, funzionario della carriera direttiva dei medici della regione Lazio;

Pezzani prof. dott. Massimino, primario ostetrico ginecologo presso l'ospedale generale di zona di Ceprano;

Mazzetti dott. Erminio, primario ostetrico ginecologo presso l'ospedale generale di zona di Pontecorvo;

Fiore Matilde, ostetrica condotta.

Segretario:

Manzi dott. Renato, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lazio.

La commissione, che avrà la sua sede presso l'ufficio del medico provinciale di Frosinone, darà inizio alle prove di esame non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il decreto stesso verrà pubblicato altresì nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 10 settembre 1974

Il medico provinciale: FISCHETTI

(7727)

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2727 del 6 maggio 1974 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1973;

Attesa la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute dall'assessorato regionale alla sanità, dall'ordine provinciale dei medici-chirurghi e dai comuni interessati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Loiacono dott. Francesco, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lazio.

Componenti:

Macchia dott. Giovanni, funzionario della carriera direttiva dei medici della regione Lazio;

Baglioni prof. dott. Alberto, primario chirurgo presso lo ospedale generale provinciale di Sora;

Pericoli Ridolfini prof. dott. Filippo, primario medico presso l'ospedale generale provinciale di Sora;

Panzera dott. Pasquale, medico condotto.

Segretario:

Manzi dott. Renato, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lazio.

La commissione, che avrà la sua sede presso l'ufficio del medico provinciale di Frosinone, darà inizio alle prove di esame non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il decreto stesso verrà pubblicato altresì nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 10 settembre 1974

Il medico provinciale: FISCHETTI

(7726)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. **33.**

Esercizio venatorio nel territorio della regione Emilia-Romagna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 115 *del* 31 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel territorio della regione Emilia-Romagna l'esercizio venatorio è consentito a tutti i titolari di licenza di caccia, rilasciata a norma del testo unico delle leggi sulla caccia 10 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni a parità di diritti e di doveri, per soli fini sportivi.

Ai fini della tutela dell'agricoltura e della selvaggina, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, tutto il territorio della regione è sottoposto a regime di caccia controllata con limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di capi.

La giunta regionale — a norma della presente legge e secondo la procedura dell'art. 25 della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5 — approva il calendario annuale per l'esercizio venatorio e propone al consiglio regionale il regolamento per i territori di caccia autogestita, tenendo conto dello stato della selvaggina e dell'andamento delle colture agricole.

Le integrazioni del calendario venatorio regionale, che sono di competenza dei comitati provinciali della caccia a norma degli articoli 6 e seguenti, devono essere assunte nei quindici giorni successivi alla data di approvazione del provvedimento della giunta regionale e trasmesse alla regione ed a tutti i comitati provinciali della caccia della regione Emilia-Romagna, per la pubblicazione a norma dell'art. 11.

Art. 2.

Fauna selvatica protetta

Gli uccelli e i mammiferi non compresi nell'elenco di cui all'articolo seguente, sono protetti a tutti gli effetti e ne è proibita in ogni tempo l'uccisione e la cattura.

Dalla protezione di cui al comma precedente sono esclusi i topi, le arvicole e le talpe.

E' altresì escluso dalla protezione il gatto domestico vagante ad una distanza superiore a centocinquanta metri da fabbricati abitati.

Per i cani vaganti vigono le norme dell'art. 73 della legge 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Selvaggina per la quale è ammesso l'esercizio venatorio

Le specie di selvaggina alle quali l'esercizio venatorio è consentito sono le seguenti:

Mammiferi:

cinghiale, coniglio selvatico, donnola, lepre, puzzola, volpe.

Uccelli:

le allodole, alzavola, le averle, beccaccia, beccaccino, becco frosone, canapiglia, cesena, chiurli, codone, colino, colombaccio, colombella, combattente (*gambella*), cornacchia grigia, coturnice, croccolone, fagiano, fischione, folaga (*fulica atra*), fringuello, frosone, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano, ghiandaia, marzaiola, merlo (*turdus merula*), mestolone, le morette, moriglione, le pantane, i passeri, pavoncella, peppola, pernice rossa, pettegole, piovanelli, piro-piro, pispola, le pittime, i pivieri, porciglione, prispolone, quaglia, starna, storno (*sturnus vulgaris*), strillozzo, taccola, tordela (dopo il 1° ottobre), tordo bottaccio, tordo sassello, tortora (*streptopelia turtur*), totani, verdone, voltolino, gli zigoli.

Altre specie possono essere tolte ed aggiunte all'elenco sopra riportato con deliberazione della giunta regionale sentiti il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, la consulta regionale per i problemi venatori ed i comitati provinciali della caccia.

Art. 4.

Popolamento eccessivo

Quando nel territorio comunque soggetto ad esercizio venatorio, il popolamento eccessivo di una o più specie di animali selvatici determina fenomeni di squilibrio biologico, oppure la fauna selvatica arreca gravi danni alle colture agricole, il comitato provinciale della caccia territorialmente competente, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, ha la facoltà di deliberare un piano di limitazione delle specie sopraddette, indicando il numero massimo degli esemplari da catturare od abbattere nel corso di un determinato periodo, anche in periodi di divieto dell'esercizio venatorio.

I piani di limitazione che interessano località comprese nei territori di caccia autogestita, o nelle riserve di caccia, vengono adottati su proposta o sentito il parere del comitato di gestione del territorio autogestito o del direttore della riserva.

Con il piano di limitazione vengono indicate le località dove si manifestano i fenomeni di squilibrio biologico con maggiore intensità, i mezzi, le persone e le forme organizzate di realizzazione.

E' vietato l'uso dei bocconi avvelenati e di tutti i mezzi non selettivi.

La selvaggina catturata o abbattuta deve venire destinata a norma dell'art. 12 della legge regionale n. 5/1974.

Art. 5.

Tutela dell'incremento della selvaggina e dell'equilibrio biologico nelle zone di ripopolamento, nelle oasi di protezione e nelle bandite.

Nel territorio delle zone di ripopolamento, delle oasi di protezione e delle bandite di caccia, gli interventi tecnici di cui al precedente art. 4 — escluse le specie di selvaggina stanziale — avvengono nel quadro del piano di limitazione provinciale deliberato dal comitato provinciale, a cura delle rispettive commissioni di gestione, previo parere del laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna.

CALENDARIO REGIONALE PER L'ESERCIZIO CONTROLLATO DELLA CACCIA

Art. 6.

Stagione venatoria

La stagione venatoria è compresa nei termini di tempo previsti dalle vigenti leggi dello Stato.

L'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale e migratoria indicata nell'art. 3 della presente legge, anche in forma vagante e con l'uso del cane, è consentito nelle domeniche e nelle altre feste infrasettimanali sino alla seconda domenica di settembre.

Dopo la seconda domenica di settembre, l'esercizio venatorio e consentito in due giornate per ogni settimana scelte dal cacciatore, in forma vagante e con l'uso del cane, fino alla ultima domenica di novembre.

Dalla seconda domenica di settembre al 31 marzo successivo, il cacciatore ha inoltre la facoltà di esercizio venatorio alla selvaggina migratoria, indicata nel citato art. 3, da appostamento e senza l'uso del cane, in ulteriori sessanta giornate scelte dal cacciatore stesso, oltre alle due giornate sopraddette.

E' consentita la caccia vagante alla beccaccia, al beccaccino e ad altre specie migratorie espressamente nominate, anche con l'uso del cane, nelle località e nei periodi indicati dai comitati provinciali della caccia competenti per territorio.

La caccia alla lepre, alla starna, alla pernice rossa, al fagiano, al colino, alla coturnice e al coniglio selvatico, cessa l'ultima domenica di novembre.

La giunta regionale, su proposta o sentiti i comitati provinciali della caccia ed il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può ritardare l'apertura della caccia a tutte oppure ad

alcune specie di selvaggina stanziale, allo scopo di consentirne il pieno sviluppo fisico, oppure per eventi di carattere eccezionale.

I comitati provinciali della caccia, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, possono inoltre proporre alla giunta regionale l'anticipazione della chiusura della caccia alla selvaggina stanziale e migratoria in tutta la regione.

L'esercizio venatorio, fino alla seconda domenica di settembre, non è consentito nella fascia litoranea del mare Adriatico che viene delimitato nel provvedimento con il quale si stabilisce il calendario regionale, su proposta dei comitati provinciali della caccia di Ferrara, Ravenna e Forlì.

La caccia al cinghiale è consentita dalla prima all'ultima domenica di novembre.

Nei territori di caccia autogestita la caccia al fagiano può essere consentita ai soli maschi in soprannumero fino al 31 dicembre, nelle giornate indicate con deliberazione della giunta regionale.

Dal 1° gennaio l'esercizio venatorio è limitato alle seguenti specie e nei seguenti periodi:

germano e folaga, fino al 28 febbraio;

colombaccio, colombella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi, passeri, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri indicati all'art. 3, fino al 31 marzo.

In detti periodi, i comitati provinciali della caccia possono consentire l'esercizio venatorio, in forma vagante con l'uso del cane da ferma, nelle paludi, nelle valli sommerse e nei corsi d'acqua entro i venticinque metri dalla battigia, limitatamente alle località indicate, ad una o più delle specie sopra elencate.

Art. 7.

Giornata venatoria

L'esercizio venatorio ha inizio e termine secondo il seguente orario:

dall'inizio della stagione venatoria alla seconda domenica di settembre dalle 5,00 alle 13,00;

dal giorno successivo alla seconda domenica di settembre al 31 ottobre dalle 5,30 alle 18,30;

dal 1° novembre al 30 novembre dalle 6,00 alle 17,30;

dal 1° dicembre al 31 dicembre dalle 6,30 alle 17,00;

dal 1° gennaio al 31 gennaio dalle 7,00 alle 18,00;

dal 1° febbraio al 28 febbraio dalle 6,30 alle 18,30;

dal 1° marzo al 31 marzo dalle 5,30 alle 19,00.

L'orario sopraddetto è riferito all'ora solare e deve quindi essere adeguato quando venga adottata l'ora legale.

Art. 8.

Carniere massimo

Ogni cacciatore, nella stessa giornata di caccia, non può abbattere più di tre capi di selvaggina stanziale di qualsiasi specie con un massimo di una lepre e due capi di starna, pernice rossa e coturnice.

E' ammessa l'uccisione di un cinghiale per stagione venatoria.

Ogni cacciatore, inoltre, non può abbattere, per ogni giornata, più di dieci palmipedi e quindici capi delle altre specie di volatili migratori ed erratici, di cui dieci folaghe, indicate all'art. 3 della presente legge, esclusi lo storno, i passeri, la cesena e le allodole. Per tali specie il limite massimo è fissato in quaranta capi.

La giunta regionale, su proposta del comitato provinciale della caccia, sentiti gli ispettorati provinciali agricoltura e il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, può disporre modifiche alle prescrizioni sopraddette, indicando i limiti consentiti.

Le decisioni assunte dalla giunta regionale devono essere rese pubbliche a norma della presente legge.

Art. 9.

Limitazioni all'esercizio venatorio nelle riserve di caccia

Le limitazioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7 nonchè quelle relative al numero dei capi di selvaggina migratoria ed erratica da abbattere di cui all'art. 8 della presente legge, sono estese a tutte le riserve di caccia istituite nella regione Emilia-Romagna.

Art. 10.

Addestramento dei cani

L'addestramento dei cani da caccia ha inizio la seconda domenica di agosto nelle località indicate dai comitati provinciali della caccia, tenuto conto della esigenza di tutela di particolari coltivazioni agricole, ed è consentito da un'ora dopo la levata del sole fino al tramonto.

I cani in addestramento debbono essere comunque tenuti sotto controllo dal conduttore, al fine di evitare danni alla selvaggina ed alle colture agricole.

Art. 11.

Pubblicazione del calendario venatorio

I comitati provinciali della caccia — nei quindici giorni seguenti la data in cui la deliberazione della giunta regionale diviene esecutiva — diffondono il calendario venatorio mediante manifesto.

In detto manifesto vengono riportate le integrazioni del calendario venatorio adottate da ciascun comitato della caccia della regione.

Analoga procedura viene adottata per la diffusione del regolamento per l'esercizio venatorio nei territori di caccia autogestita.

L'assessorato regionale competente rende noti, nelle forme più idonee, i calendari venatori adottati dalle altre regioni.

Art. 12.

Gestione tecnica della caccia controllata

Per la gestione tecnica della caccia controllata in terreno libero, i comitati provinciali della caccia si avvalgono della collaborazione delle associazioni dei cacciatori di ogni provincia.

Art. 13.

Zone di rifugio in territorio di caccia controllata

Con deliberazione del comitato provinciale della caccia territorialmente competente, possono essere costituite zone di rifugio, per la durata della stagione venatoria, a tutela di situazioni aventi particolare interesse faunistico, quando siano in corso le procedure previste per l'istituzione di ambiti di produzione e protezione a norma della legge regionale n. 5/1974.

Art. 14.

Tesserino per l'esercizio venatorio in Emilia-Romagna

I titolari di licenza che esercitano lo sport venatorio in tutto il territorio dell'Emilia-Romagna, devono essere in possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione tramite i comitati provinciali della caccia.

Tale tesserino consente l'esercizio venatorio nel territorio libero

Nei territori di caccia autogestita l'esercizio venatorio è consentito secondo le norme indicate nel regolamento regionale di cui all'art. 25 della legge n. 5/1974.

Nelle riserve di caccia, oltre al tesserino di cui al primo comma, il cacciatore deve essere in possesso dell'autorizzazione giornaliera che viene rilasciata dal direttore concessionario.

I cacciatori residenti in Emilia-Romagna possono richiedere il tesserino di autorizzazione al comitato provinciale della caccia della provincia di residenza, anche tramite le associazioni venatorie.

I cacciatori non residenti in Emilia-Romagna possono richiedere il tesserino al comitato-caccia della provincia dove intendono esercitare la caccia, direttamento oppure tramite il comitato della caccia della provincia di residenza.

Il tesserino rilasciato ai cacciatori non residenti avrà validità:

a partire dalla data di apertura generale dell'esercizio venatorio nella regione di residenza;

per un numero massimo di giornate settimanali pari a quello consentito nella regione di provenienza, ma non superiore a quelle ammesse per i cacciatori dell'Emilia-Romagna;

per una o per tutte le province, a richiesta.

I cacciatori non residenti in Emilia-Romagna potranno ottenere il rilascio del tesserino sopraddetto soltanto se in possesso di quello valido nella provincia o nella regione di residenza, quando vi sia richiesto.

Il tesserino rilasciato dalla regione o dalla provincia di residenza, quando richiesto, dovrà sempre essere presentato unitamente a quello della regione Emilia-Romagna.

Le giornate di caccia comunque effettuate in altra regione sono considerate come compiute nel territorio dell'Emilia-Romagna.

Le sanzioni amministrative comminate al cacciatore in altre regioni sono ritenute valide, per gli effetti che ad esse conseguono, anche nella regione Emilia-Romagna.

Il rilascio del tesserino ai cacciatori è subordinato altresì al versamento sull'apposito conto corrente, istituito dalla regione Emilia-Romagna, di una quota a titolo di partecipazione alle spese di ripopolamento o di rimborso delle spese di stampa e distribuzione, annualmente determinato dalla giunta regionale.

Detto importo sarà di entità diversa, a seconda che il tesserino venga richiesto per una o per tutte le province della regione.

L'importo derivante dal rilascio dei tesserini richiesti per l'esercizio venatorio in una sola provincia, viene versato dalla giunta alle province territorialmente interessate.

L'introito dei tesserini rilasciati per l'esercizio venatorio nell'intera regione viene destinato dalla giunta regionale ad integrare il programma regionale di ripopolamento a norma della legge n. 5/1974 ed a miglioramenti colturali destinati all'alimentazione della selvaggina nelle bandite e nelle oasi.

Art. 15.

Caratteristiche del tesserino

Il tesserino dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) le giornate di caccia;

b) il numero dei capi che possono essere abbattuti per giornata;

c) l'indicazione dell'eventuale possesso di tesserini validi in altre regioni.

Il tesserino dovrà inoltre consentire al cacciatore, per ogni giornata di caccia, di segnare immediatamente i capi di selvaggina abbattuta.

TUTELA DELLA SELVAGGINA

Art. 16.

Divieto di raccogliere uova e detenere selvaggina

E' fatto divieto, a chiunque, di prelevare nidi e detenere uova, nuovi-nati e selvaggina in genere in tutto il territorio della regione, comunque aperto alla caccia, comprese le riserve di caccia, senza l'autorizzazione scritta del comitato provinciale della caccia competente per territorio.

Chi raccoglie uova e giovani selvatici per motivi di immediata necessità al fine di salvaguardarli da sicura distruzione o morte, ne deve dare comunicazione entro ventiquattro ore ad una guardia venatoria o all'organismo competente alla gestione del territorio o al comitato provinciale della caccia, che provvedono agli opportuni interventi.

Il presidente del comitato della caccia, per le esigenze del ripopolamento, può autorizzare deroghe al divieto sopraddetto limitatamente alla selvaggina stanziale, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna.

Art. 17.

Per la salvaguardia dei nidi

Per la salvaguardia dell'integrità dei nidi e per promuovere il completamento del ciclo naturale di riproduzione degli uccelli, la regione Emilia-Romagna stanzia, a partire dal bilancio 1975, L. 25.000.000, che verranno assegnati, tramite le amministrazioni provinciali, ai conduttori e lavoratori agricoli che provvedano alla salvaguardia dei nidi nei territori di loro proprietà o in uso, secondo le modalità che verranno indicate con deliberazione della giunta regionale sentita la consulta regionale sui problemi venatori e d'intesa con la competente commissione del consiglio regionale.

Art. 18.

Ripopolamento di selvaggina stanziale

Le immissioni di selvaggina in tutti gli ambiti territoriali di protezione e produzione, nel territorio libero, nelle riserve di caccia e nei territori di caccia autogestita, devono essere autorizzate dal comitato provinciale della caccia e contenute nei limiti approvati con la carta faunistica regionale di cui alla legge regionale n. 5/1974. Devono, inoltre, essere effettuate nei periodi e con modalità idonei ad evitare danni alle colture agricole.

Art. 19.

Controllo sanitario della selvaggina da ripopolamento

La selvaggina proveniente da allevamenti, quando non sia accompagnata da certificato sanitario, prima di essere liberata, deve essere soggetta a preventivo controllo dei veterinari comunali al fine di impedire la diffusione di malattie infettive.

La selvaggina rinvenuta in campagna morta od in stato fisico anormale, deve essere consegnata all'autorità sanitaria per il controllo. Copia dei referti deve essere trasmessa al comitato provinciale della caccia territorialmente competente.

In caso di epizoozia, il comitato provinciale della caccia, sentiti gli organismi venatori territorialmente competenti, nonchè il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, d'intesa con il veterinario provinciale delibera gli interventi tecnici da adottarsi a salvaguardia del patrimonio faunistico.

Delle decisioni assunte viene data comunicazione alla consulta regionale sui problemi venatori.

Art. 20.

Divieto di cattura e d'uso di volatili per il tiro a volo

Nella regione Emilia-Romagna è vietata la cattura e l'uso di tutte le specie di avifauna per il tiro a volo, escluso il piccione di allevamento.

Art. 21.

Limitazioni e divieti dell'esercizio venatorio

E' sempre vietato l'uso di mezzi indicati all'art. 14, terzo comma, del testo unico della legge sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, in quanto non in contrasto con la presente legge.

Sono tenute valide nel territorio regionale comunque aperto alla caccia le limitazioni previste dagli articoli 28, 32, 33, 35, 37 del testo unico delle leggi sulla caccia sopracitato.

Art. 22.

Divieto di caccia nei terreni in attualità di coltivazioni o di allevamento

E' vietato a chiunque la caccia nel caso in cui l'esercizio venatorio arreca danno effettivo alle colture.

Sono da ritenere coltivazioni suscettibili di danneggiamento: le coltivazioni floreali e orticole anche a pieno campo, le colture erbacee da semente o da frutto fino al raccolto; i prati artificiali e naturali e le foraggere mature per lo sfalcio, dalla ripresa della vegetazione alla seconda domenica di settembre.

E' sempre vietato danneggiare, anche con lo sparo, le piante da frutto, i vivai e i terreni rimboschiti appositamente tabellati dal servizio forestale o dagli enti locali.

L'esercizio venatorio in detti terreni, durante il periodo in cui gli stessi sono in attualità di coltivazione e quando arreca danno effettivo alle colture, è punito a norma degli articoli 30 e 79 del testo unico delle leggi sulla caccia e dell'art. 27 della presente legge regionale.

E' fatto divieto di sparo nei recinti entro i quali è tenuto a pascolo allevamento di bestiame.

Art. 23.

Divieto di caccia nei terreni già compresi in fondi chiusi

Qualora, durante la stagione venatoria, vengano a cessare le condizioni previste dall'art. 24 della legge regionale n. 5/1974 per l'istituzione dei fondi chiusi, in detti terreni permane il di-

vieto di esercizio venatorio. Il comprensorio deve venire tempestivamente tabellato, a norma dell'art. 13 della presente legge, dal comitato provinciale della caccia.

Art. 24.

Divieto d'uso della carabina, della spingarda e del fucile a canna rigata e delle armi corte

Su tutto il territorio della regione è vietato l'uso a scopo venatorio della carabina calibro 22, delle carabine ad aria compressa e delle armi corte.

E' altresì vietato l'uso della spingarda, di ogni altra arma di calibro superiore al 12 ed inferiore al 36, nonchè delle armi a canna rigata. L'uso della carabina calibro 22 e delle armi a canna rigata è consentito ai cacciatori che ne siano espressamente autorizzati dal comitato provinciale della caccia in quanto incaricati di un servizio di pubblico interesse.

La giunta regionale, sentiti i comitati provinciali della caccia e la competente commissione consiliare, può vietare l'uso per scopo venatorio di armi e munizioni non indicate ai commi primo e secondo.

L'ESERCIZIO VENATORIO DA APPOSTAMENTO

Art. 25.

Appostamenti di caccia fissi e temporanei

Sono considerati appostamenti fissi di caccia quelli costituiti in muratura od altra materia solida (metallo, legno, materie plastiche o plastificate, faesite, o materiali simili) comunque approntati per essere usati, a più riprese, durante la stagione venatoria.

Sono considerati fissi anche gli appostamenti costituiti da botti, tine, imbarcazioni, zattere ancorate e simili, usati in corsi e specchi d'acqua naturali od artificiali, nonchè ai margini degli stessi.

Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei.

Quando l'appostamento temporaneo comporta preparazione di sito, il cacciatore deve richiedere l'autorizzazione al proprietario o al conduttore del terreno. Gli appostamenti temporanei, senza autorizzazione del proprietario o del conduttore del terreno, debbono essere rimossi al termine della giornata venatoria

In ogni appostamento fisso non possono esercitare la caccia contemporaneamente più di quattro cacciatori.

Ogni appostamento fisso può essere costituito da un capanno principale e da non più di due altri capanni compresi nel raggio di cento metri dal capanno principale.

E' vietata l'apposizione di « tabelle » per la delimitazione della « zona di rispetto ».

Per motivi di sicurezza è consentita l'apposizione di cartelli per la segnalazione dei capanni.

L'esercizio venatorio non è ammesso a meno di cento metri da ogni capanno di caccia, sia esso fisso o temporaneo, quando lo stesso sia in corso di effettivo esercizio.

La distanza minima fra i capanni principali degli appostamenti viene fissata dal comitato provinciale della caccia territorialmente competente.

Art. 26.

Autorizzazione degli appostamenti fissi

Gli appostamenti fissi sono soggetti al consenso scritto del proprietario del terreno ed all'autorizzazione annuale del comitato provinciale della caccia territorialmente competente.

Il comitato provinciale della caccia territorialmente competente a rilasciare le autorizzazioni sopraddette, determina, con propria deliberazione, le limitazioni tecnicamente opportune ad impedire che l'eccessiva diffusione degli appostamenti fissi in determinate località serva ad escludere altri cacciatori dall'esercizio venatorio.

L'autorizzazione di appostamento fisso è personale, ha la durata di una stagione e conferisce al titolare, limitatamente al periodo della sua presenza, l'uso della località dove l'appostamento è situato.

Il titolare può invitare negli appostamenti predisposti altri tre cacciatori.

Il titolare di una autorizzazione, durante la stessa stagione venatoria, non può richiederne altre nell'ambito regionale.

Le domande di autorizzazione devono essere presentate entro il 31 marzo e il comitato provinciale della caccia deve dare comunicazione scritta della decisione assunta entro il 31 maggio successivo.

L'appostamento fisso non è consentito sui valichi indicati dal comitato provinciale della caccia.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 27.

Ritiro del tesserino per una o più stagioni

I responsabili delle infrazioni sottoelencate, oltre alle sanzioni previste dal testo unico delle leggi sulla caccia, sono sottoposti alle seguenti sanzioni amministrative:

A) Ritiro del tesserino della caccia controllata per un periodo fino a trenta giorni di effettiva attività venatoria, nei casi sottoindicati:

1) danneggiamento alla selvaggina provocato da cane in allenamento;

2) danneggiamento alla selvaggina provocato da cane vagante.

B) Ritiro del tesserino della caccia controllata da un mese ad un anno di effettiva attività venatoria, nei casi sottoindicati:

1) azioni di disturbo dirette a determinare la fuoriuscita di selvaggina da oasi di protezione, da zone di ripopolamento e da bandite di caccia;

2) caccia su terreni totalmente o per la maggior parte coperti di neve e su specchi d'acqua coperti di ghiaccio e nelle aree di rispetto di mt. 150;

3) mancata presentazione del tesserino durante l'esercizio venatorio;

4) caccia oltre i limiti di orario consentito;

5) danneggiamento provocato alle colture agricole, con particolare riferimento alle colture specializzate;

6) allevamento o addestramento del cane in località e in periodi proibiti;

7) trasporto di armi cariche a bordo di veicoli;

8) mancata annotazione sul tesserino dei capi di selvaggina abbattuta;

9) uccisione e cattura di selvaggina per la quale non vige autorizzazione all'esercizio venatorio nell'Emilia-Romagna.

C) Ritiro del tesserino da uno a due anni di effettiva attività venatoria, nei casi sottoindicati:

1) violazione ai periodi ed ai giorni di caccia contenuti nel calendario venatorio;

2) uccisione di selvaggina oltre i capi stabiliti;

3) trasporto di armi cariche o comunque fuori busta e non smontate a bordo di veicoli durante l'orario in cui la caccia è vietata ed in ambiti di protezione e produzione.

D) Ritiro del tesserino da due a tre anni di effettiva attività venatoria, nei casi sottoindicati:

1) uso di armi, arnesi e reti vietate od uso di pasture e caccia su pasture artificiali, oppure su coltivazioni predisposte;

2) attitudine di caccia a rastrello effettuata in numero superiore a quattro, compreso gli accompagnatori, in terreno libero o nei territori di caccia autogestita;

3) esercizio venatorio comunque effettuato nelle zone di ripopolamento, oasi, bandite e fondi chiusi;

4) caccia notturna con fonti luminose;

5) porto di armi cariche all'interno di pubblici esercizi o entro gli abitati;

6) rifiuto di esibire il tesserino della caccia controllata e di dimostrare la regolarità della propria posizione a norma dell'art. 11 della legge regionale n. 5/1974;

7) uso di richiami acustici a funzionamento meccanico o elettromagnetico con o senza amplificatore del suono;

8) esercizio venatorio in terreno libero od in territorio di caccia autogestita senza che il cacciatore abbia ottenuto il rilascio del prescritto tesserino regionale.

E) In caso di recidiva vengono comminate le sanzioni del grado immediatamente successivo, e per la infrazione di categoria *D*) la sanzione viene raddoppiata.

Art. 28.

Procedura per l'applicazione delle sanzioni

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati dal comitato provinciale della caccia territorialmente competente, previo contraddittorio tra l'interessato ed un componente del comitato stesso espressamente delegato ed assistito dal segretario del comitato stesso, con deliberazione da emanarsi entro quindici giorni dalla data della contestazione dell'infrazione.

Il provvedimento viene notificato all'interessato, trasmesso al comitato della caccia della provincia di residenza e trascritto nell'apposito schedario.

Art. 29.

Pubblicità del provvedimento

Nei casi di recidiva, i provvedimenti dei comitati provinciali della caccia con cui vengono comminate le sanzioni di cui all'art. 27, vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 30.

Le disposizioni applicative o integrative della presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, vengono approvate con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione del consiglio regionale.

Art. 31.

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 30 luglio 1974

FANTI

(6924)

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 34.

Interventi della regione Emilia-Romagna per la tutela della maternità alle coltivatrici dirette.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 116 *del* 31 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di promuovere, nella prospettiva della riforma sanitaria, un intervento pubblico tendente ad assicurare una parificazione delle prestazioni assistenziali a tutti i cittadini ed un'adeguata tutela della maternità, viene istituito, a partire dall'esercizio 1974, un fondo regionale annuo in favore dei comuni, per indennità alle coltivatrici dirette in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico e per iniziative di tutela della maternità.

Tali indennità sono integrative dei contributi previsti dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Il fondo è fissato in L. 230.000.000 annuali.

Le somme non utilizzate alla fine di ciascun esercizio sullo stanziamento di competenza possono essere utilizzate per lo stesso fine nell'esercizio immediatamente successivo, in aggiunta allo stanziamento di bilancio corrispondente.

Art. 2.

Hanno diritto all'indennità, di cui alla presente legge, le coltivatrici dirette intestatarie del rapporto di produzione agricola o comunque iscritte, quali unità attive, alle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136, o che, non ancora iscritte, dimostrino, con idonea documentazione, il loro diritto a godere dei benefici della presente legge.

Sono escluse dagli stessi benefici le coltivatrici dirette che, essendo al tempo stesso mezzadre, colone, compartecipanti, salariate o braccianti, risultano iscritte negli elenchi anagrafici dei lavoratori dell'agricoltura e godono perciò, ad altro titolo, dell'assistenza per maternità.

Art. 3.

Alle aventi diritto viene corrisposta, per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, una indennità giornaliera integrativa dell'assegno di natalità previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, fino a raggiungere l'80 % del reddito medio giornaliero, il cui ammontare è stabilito ai sensi dell'art. 14, secondo comma, della citata legge n. 1204.

In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, viene erogata una analoga indennità pari ai tre quinti integrativi della somma corrisposta alle partorienti ai sensi del comma precedente.

Art. 4.

In conformità agli scopi di cui all'art. 1 della presente legge, i comuni, previi accordi con le casse mutue a cui compete per legge l'assistenza sanitaria, devono assicurare alle gestanti l'effettuazione di almeno tre consulenze ostetriche nel corso del terzo, sesto e nono mese di gravidanza.

I comuni, avvalendosi del proprio personale ostetrico, devono inoltre promuovere, anche tramite i consorzi socio-sanitari, iniziative di educazione psico-profilattica, di igiene della gravidanza e di preparazione al parto.

Art. 5.

L'indennità di cui al precedente art. 3 viene corrisposta in unica soluzione alle aventi diritto da parte dei comuni di residenza, a seguito di apposita domanda in carta libera da presentarsi entro novanta giorni dall'avvenuto parto o aborto, al sindaco del comune.

Alla domanda dovrà essere allegato, in caso di parto, il certificato di nascita o il certificato di assistenza al parto, di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, e, in caso di aborto, un certificato medico attestante il mese di gravidanza alla data dell'aborto.

Il comune provvede d'ufficio all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, per la corresponsione dell'indennità.

Art. 6.

Le somme erogate vengono rimborsate ai comuni ogni sei mesi dall'amministrazione regionale, che vi provvede con deliberazione della giunta regionale.

A tal fine, i comuni inviano alla giunta regionale il rendiconto dei pagamenti effettuati, gli elenchi delle lavoratrici alle quali è stata erogata l'indennità nonchè un resoconto della attività svolta in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 della presente legge.

Le somme rimborsate ogni sei mesi ai comuni saranno aumentate del 6 % per spese di funzionamento e svolgimento del servizio.

Art. 7.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi successivamente al 1° aprile 1974 e cessano di avere efficacia il giorno in cui, con legge statale o regionale, venga assicurato alle lavoratrici di cui all'art. 1 un trattamento economico e sanitario pari o superiore a quello complessivamente percepito ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e della presente legge.

Per gli eventi verificatisi tra il 1° aprile 1974 e la data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui allo art. 5 decorre da quest'ultima data.

Art. 8.

All'onere di L. 230.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1974, la Regione provvede mediante la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo ed il prelevamento della somma di L. 150.000.000 dal fondo di cui al cap. 48100 del bilancio per l'esercizio 1974 nonchè la riduzione per storno della somma di L. 80.000.000 del cap. 28110 dello stesso esercizio.

Art. 9.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 48100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . L.	150.000.000
Cap 28110. — Manutenzione delle aree di bonifica . . . . »	80.000.000
Totale . . . L.	230.000.000

b) *Variazioni in aumento*:

Cap. 15505. — Contributi ed interventi per la tutela della maternità (c.n.i.) - (titolo I - sezione III - categoria 4ª - rubrica 3ª) . . . L.	230.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 30 luglio 1974

FANTI

(6925)

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 35.

Modificazione dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30 « Costituzione e funzionamento delle comunità montane in applicazione della legge dello Stato 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 117 *del* 31 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La zona omogenea 11 - Appennino faentino di cui all'articolo 2, primo comma, della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30, è così modificata:

Zona 11 - *Appennino faentino*:

comprendente i comuni di: Riolo Terme (parte), Casola Valsenio (tutto), Brisighella (parte), Modigliana (parte), Tredozio (tutto).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 30 luglio 1974

FANTI

(6926)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742520)